

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo Presidente

dott. Marcello Degni Consigliere

dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere

dott. Mauro Bonaretti Consigliere

dott. Luigi Burti Consigliere

dott.ssa Rossana De Corato I Referendario

dott. Ottavio Caleo Referendario

dott.ssa Marinella Colucci Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 72 del 19 settembre 2019, con cui il Sindaco del Comune di Martinengo (BG) ha chiesto un parere;



vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSA

Il Sindaco del Comune di Martinengo (BG) chiede un parere in merito alla "materia della contrattazione decentrata integrativa, in particolare la costituzione del fondo per il salario accessorio relativo all'anno 2018.

Questo Comune ha costituito il fondo del salario accessorio nel 2018, ma la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto è avvenuta nell'anno 2019. Il parere del revisore è stato chiesto sull'ipotesi di contratto, corredata dalla relazione tecnico finanziaria e dalla relazione illustrativa, come previsto dall'art. 40, comma 3-sexies del d.lgs. 165/2001.

In tema di contabilità finanziaria e assunzione degli impegni di spesa, tuttavia, si deve fare riferimento al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, a mente del quale, come anche chiarito dai pareri di varie sezioni regionali della Corte dei conti, il parere del revisore deve essere acquisito al momento della costituzione del fondo del salario accessorio. Diversamente, il fondo non può considerarsi correttamente costituito e la norma sopra richiamata prevede che "in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato, per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale".

La richiesta mira a conoscere quali voci del fondo siano da considerare "obbligatoriamente previste dalla contrattazione collettiva nazionale" con particolare riferimento 1) alle somme del fondo non distribuite l'anno precedente, se finanziate da somme di parte fissa, e 2) ai risparmi accertati a consuntivo sull'applicazione della disciplina dello straordinario. Per le prime il CCNL 21.05.2018 all'art. 68, comma 1, ultimo periodo dispone che "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. Per le seconde l'art. 67, comma 3, lett e) stabilisce che "Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno [..] degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo".



Entrambe queste voci sono classificate come quote variabili del fondo, il cui ammontare cambia di anno in anno, ma il tenore normativo sembra escludere una qualche discrezionalità in capo all'Ente di renderle disponibili una volta accertate: se vi sono risparmi sul fondo dell'anno precedente, finanziati dalla parte fissa del fondo, o somme non utilizzate per il lavoro straordinario queste devono alimentare il fondo dell'anno successivo. Questa considerazione porterebbe a concludere che dette somme siano ascrivibili alla "quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" sebbene il loro importo possa variare di anno in anno. L'importo tuttavia non è determinato dall'Ente ma deriva direttamente dall'essersi verificati o meno dei risparmi.".

La richiesta, dopo aver citato alcuni precedenti giurisprudenziali in tema (Corte dei conti Molise, deliberazione n. 161/2017/PAR; Corte dei conti Lazio, deliberazione n. 7/2019/PAR; Corte dei conti Puglia, deliberazione n. 57/2018/PAR, Corte dei conti Veneto, n. 263/2016/PAR), conclude come segue "Alla luce delle considerazioni sopra esposte è emersa la necessità di un chiarimento al fine di applicare correttamente la disposizione contenuta al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 più sopra richiamata".

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA

- 1. Preliminarmente, va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.
- 1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha previsto la possibilità per le Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo «pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane». La richiesta di parere può dichiararsi, dunque, ammissibile, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Martinengo (BG), in qualità di legale rappresentante dell'Ente e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).



1.2. In merito al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni, sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può intendersi come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta "l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri".

Si precisa, peraltro, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale.

La funzione consultiva, inoltre, non può interferire con le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti (di controllo e giurisdizionali) o ad altra magistratura.



Con particolare riguardo alla fattispecie sottoposta all'esame della Sezione, giova rammentare che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'interpretazione di clausole e norme della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell'attività consultiva della Corte dei conti, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all'ARAN (vd., ex multis, deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 2/2019/PAR e n. 19/2019/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 27/2019/PAR). In tal senso, peraltro, si è espressa anche la Sezione delle Autonomie che, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, ha stabilito che esula dalla materia della contabilità pubblica "qualsiasi disquisizione sulla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi..al pari dell'interpretazione sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro". delle Autonomie, con la deliberazione n. stessa Sezione 5/SEZAUT/2019/QMIG, ha ribadito che "non può, invece, costituire oggetto dell'attività nomofilattica di questa Sezione l'ambito interpretativo della questione che verte sulle modalità applicative di talune disposizioni di fonte contrattuale, esulando dalla funzione consultiva intestata a questa Corte la definizione del significato delle clausole controverse della contrattazione collettiva nazionale, per le quali opera una compiuta disciplina prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche".

Ciò posto, la questione può essere scrutinata dal Collegio nei suoi soli caratteri generali ed astratti e per i profili che attengono alla materia della contabilità pubblica come sopra circoscritta. Il parere richiesto, pertanto, può ritenersi ammissibile dal punto di vista oggettivo esclusivamente in tali termini.

MERITO

2.1. Con la richiesta di parere in esame, il Comune di Martinengo (BG) vuole sapere se, alla luce della normativa vigente e al fine di applicare correttamente la disposizione contenuta al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme del fondo del salario accessorio non distribuite l'anno precedente, ove finanziate da somme di parte fissa, e i risparmi accertati a consuntivo sull'applicazione della



disciplina dello straordinario, possano essere considerate "obbligatoriamente previste dalla contrattazione collettiva nazionale" e, di conseguenza, confluire nell' avanzo vincolato.

2.2. In primo luogo, la Sezione rammenta le seguenti previsioni di cui al punto 5.2, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, da chiamare in causa ai fini dell'esame della fattispecie in esame: "Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista <u>la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano</u> definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo..Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. <u>In caso</u> di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente".



Nel caso in cui, pertanto, l'amministrazione non costituisca il fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Altro punto di rilievo, inoltre, è che l'impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa, difatti "...se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante" (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR).

2.3. Chiarito quanto sopra, giova rammentare che la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa attraverso tre fasi "obbligatorie e sequenziali" (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 164/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il Molise n. 15/2018/PAR) che "...solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate...<u>La prima</u> fase consist<u>e nell'individuazione in bilancio delle risorse</u>. A tale proposito si evidenzia che <u>a</u> finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare <u>l'ammontare delle risorse</u>. Tale atto...deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.



La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili...solamente nel momento in cui si completa l'iter appena descritto l'ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità)...".

È utile ricordare, inoltre, che il Fondo per le risorse decentrate è composto da due tipologie di voci: le risorse stabili e le risorse variabili.

Le risorse stabili "sono così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza, continuità e di stabilità (le principali fonti di alimentazione di tali risorse sono gli incrementi fissati dai CCNL, mentre con riferimento a tale tipologia di risorse le fonti contrattuali contemplano le indennità di comparto; le indennità di posizione; le progressioni economiche orizzontali). Le modalità di determinazione delle risorse sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004. La disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il Fondo è recata dall'art. 15 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999, come integrate con l'art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, l'art. 8 del CCNL dell'11 aprile 2008 e dall'art. 4 del CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009". Le risorse variabili, invece, "sono determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall'Ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio e sono destinate a finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità incentivanti... In questa sede si richiamano altresì gli adempimenti ai quali le Amministrazioni locali devono attenersi in sede di appostamento delle risorse del "Fondo", soprattutto nell'ambito della determinazione della quota variabile di detto "Fondo". Tale quota comprende, infatti, voci che, avendo carattere occasionale o essendo soggette a variazioni anno per anno, non possono consolidarsi nei fondi, ma devono e possono trovare applicazione solo nell'anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da riscontrarsi anno per anno, indicate nei CCNL di riferimento" (in tali termini, vd. deliberazione della Sezione



regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR; deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 201/2019/PAR).

2.4. Con particolare riferimento alla costituzione del Fondo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, del 21 maggio 2018, (rubricato, "Fondo risorse decentrate: costituzione") "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004...". Il secondo comma del medesimo articolo 67 specifica, inoltre, quali sono le somme che incrementano "stabilmente" l'importo di cui al comma 1, tra cui sono previsti, alla lettera g), "gli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate". Il successivo terzo comma, poi, chiarisce che il Fondo risorse decentrate "continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno..", inter alia ex lett. e), "degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo".

Gli importi indicati nel comma 3, dell'articolo 67, dunque, come emerge dal tenore letterale della norma, costituiscono componente variabile del Fondo, mentre quelli indicati nel comma 2 ne costituiscono parte stabile.

Con riguardo, pertanto, ai compensi per il lavoro straordinario, occorrerà distinguere e verificare, nel singolo caso di specie, se i relativi risparmi vanno inquadrati nell'ipotesi di cui all'articolo 67, comma 2, lett. g) o in quella di cui all'articolo 67, comma 3, lett. e), al fine di qualificare tali importi, rispettivamente, come componente stabile o variabile del Fondo.

2.5. In merito alle risorse non integralmente utilizzate in anni precedenti, l'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL in parola (rubricato "Fondo risorse



decentrate: utilizzo") stabilisce che "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile".

A tale proposito, con riferimento alla similare previsione di cui all'articolo 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, si è pronunciata l'ARAN (con parere n. 23668 del 30 ottobre 2012) stabilendo che le suddette risorse, seppur alimentate dalla componente stabile del Fondo non integralmente utilizzata in anni precedenti, costituiscono, in ogni caso, risorse variabili del Fondo, giacché trattasi di somme disponibili "una tantum, [il cui utilizzo è] consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi" (nello stesso senso, il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che trattasi di risorse di natura variabile, costituendo "un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate"; sulla medesima previsione contrattuale, vd. anche deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 280/2013/PAR).

Peraltro, si ricorda che, sempre secondo l'ARAN, le risorse di parte variabile sono "quelle che gli enti possono prevedere e quantificare, in relazione ad un determinato anno, previa valutazione della propria capacità di bilancio (nonché dei vincoli del rispetto del patto di stabilità interno e dell'obbligo di riduzione della spesa, per gli enti che vi sono tenuti)..le risorse di cui si tratta, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell'anno nel quale sono stanziate (per il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in relazione ai quali si è proceduto all'incremento delle risorse variabili), nello stesso anno diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'Ente".

2.6. Da ultimo, si evidenzia che, come statuito nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 164/2018/PAR (che riprende i contenuti della deliberazione n. 29/2018/PAR della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia), in merito alla "possibilità di considerare le somme riguardanti il "Fondo" come residui di fondo da trascinare nella CCDI degli anni successivi o, in alternativa, economie di bilancio, soccorre l'orientamento ormai pacifico di questa Sezione che ha già affrontato la tematica



precisando che "nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR). Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del "Fondo", in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa. Giova da ultimo evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013)..".

Posto quanto sopra, la Sezione non può che aderire all'orientamento predetto, secondo cui, in caso di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento, confluisce nell'avanzo vincolato soltanto la quota stabile del Fondo, "in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva", confermando, peraltro, che rientrano nell'ambito delle risorse variabili del Fondo quelle di cui all'articolo 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018, nonché quelle non integralmente utilizzate in anni precedenti.

In altre parole (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR) "possono fissarsi i seguenti principi orientativi:

- la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi;
- in coerenza con le indicazioni dell'Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l'Ente -in via definitiva- la loro possibile utilizzazione;
- non miglior sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (sul punto già Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 161/2017)".



P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente

(dott.ssa Marinella Colucci)

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il 10 ottobre 2019 Il funzionario preposto (Susanna De Bernardis)

